

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 26 gennaio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) Reclamo A.C. MIRA.FIN CALCIO A CINQUE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.  
(avverso le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Cormaci Vincenzo fino al 30.6.2006, Antonelli Simone fino al 31.10.2008 e la sanzione dell'ammenda di 400,00 in relazione alla gara Mirafin/Futsal Genzano 31.10.2003– Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio– Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003)
- 2) Reclamo C.S.R. PIANO DEI GELI SAN MARTINO** **ANNULLA** la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S., con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado per l'esame dei merito del reclamo 26.11.2003 proposto dalla società Athletic 2000 avverso la irregolarità della gara a fianco indicata  
(avverso decisioni merito gara C.S.R. Piano Geli San Martino/Athletic 2000 del 23.11.2003– Delibera della Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Sicilia per l'Attività Giovanile e Scolastica– Com. Uff. n. 19 dell'11.12.2003)
- 3) Reclamo dell'A.S. TURANIA 1997** **RESPINTO**  
(avverso la decisione della Commissione Tesseramenti inerente lo svincolo d'autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., concesso ai calciatori De Cesaris Angelo, Petrucci Emiliano, De Cesaris Danilo, Di Paolo Davide – Delibera della Commissione Tesseramenti. – Com. Uff. n. 12/D del 21.11.2003)
- 4) “ G.S. BEVERARE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi degli artt. 44 comma 6 e 33 comma 2 C.G.S. per tardività dell'invio di copia dei motivi al calciatore controparte  
(avverso la concessione dello svincolo d'autorità concesso al calciatore Piva Roberto, ex art. 109 N.O.I.F., per inattività– Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D Riunione del 17.10.2003)

- 5) **Reclamo A.S. ORLANDO GUASTICCE** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, (avverso decisioni merito gara Orlando Guasticce/Massetana del 2.11.2003– Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003) ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
- 6) “ **A.S. CALCIO A CINQUE RAIANO** **RESPINTO** (avverso decisioni merito gara Pro Calciotto Avezzano/Calcio a Cinque Raiano del 15.11.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 168 del 19.12.2003)
- 7) “ **F.C. VILLA S. STEFANO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, (avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 inflitta al calciatore Napoleoni Aristide - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio– Com- Uff. n. 40 del 18.12.2003) riducendosi al 31.3.2004, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Napoleoni Aristide
- 8) “ **U.S. TARCISIA SASSI** **RESPINTO** (avverso decisioni merito gara Atletico Mirafiori/Tarcisia Sassi del 2.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)
- 9) “ **Calciatore GRANDE ALESSANDRO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, (avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 30.6.2005 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 30 del 18.12.2003) riducendosi al 31.12.2004, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante
- 10) “ **F.C. LIBERTAS BRERA** **RESPINTO**, (avverso decisioni merito gara Libertas Brera/Bresso Calcio del 15.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003) e **INAMMISSIBILE** nella parte in cui si chiede l'annullamento della decisione relativa alla sanzione pecuniaria inflitta al Bresso Calcio
- 11) “ **CAGLIARI CALCIO** **INAMMISSIBILE** (avverso la declaratoria di validità del contratto stipulato tra la reclamante e il calciatore Sabato Rocco in data 18.8.2003– Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D Riunione del 17.10.2003)

**12) Reclamo Avv. PASQUALIN CLAUDIO**

(avverso i provvedimenti di deplorazione e di sospensione inflittigli dalla Commissione Agenti di Calciatori – Delibera della Commissione Agenti dei Calciatori – Com. Uff n. 109/A del 18.12.2003)

**ACCOLTO**, dichiara la nullità del procedimento per violazione dell'art. 18 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, con rinvio alla Commissione Agenti dei Calciatori per nuovo esame di merito

**Roma 26 gennaio 2004**